



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

Prot. n. 29502/1218/2002

VISTO l'art.4 comma 2 del Decreto-Legge 20.6.2002 n.121, convertito con modifiche nella Legge 1.8.2002 n.168, recante "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza della circolazione stradale" che attribuisce al prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, la competenza ad individuare le strade, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali di cui al comma 1 dello stesso articolo, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, sulle quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e sulle quali, di conseguenza, è possibile utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso Codice della Strada;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.300/A/1/54584/101/3/3/9 e n.300/A/1/54585/101/3/3/9 del 3.10.2002, con le quali sono state fornite direttive in ordine ai criteri di valutazione per l'attuazione della norma in esame ed è stato delineato il procedimento per l'adozione del provvedimento prefettizio;

VISTA la motivata istanza della Polizia Municipale del Comune di Roma – V Gruppo di individuare le seguenti strade tra quelle sulle quali, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e sulle quali, di conseguenza, è possibile utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso Codice della Strada:

1. Via dei Monti Tiburtini, dall'intersezione con il viadotto Lanciani all'intersezione con via dei Durantini, in entrambi i sensi di marcia;
2. Viale P. Togliatti, dall'intersezione con via degli Alberini all'intersezione con il viadotto dell'autostrada A24 Roma-L'Aquila, in entrambi i sensi di marcia;



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

3. via Filippo Fiorentini, dall'intersezione con via Zincone all'intersezione con via Bergamini, nel senso di marcia direzione autostrada A24 Roma-L'Aquila e dall'intersezione con via Bergamini all'intersezione con via Tiburtina;

RITENUTO che tale proposta sia conforme alla norma ed alle direttive ministeriali sopra menzionate;

### DECRETA

le strade di cui in premessa sono individuate tra quelle sulle quali, tenuto conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e sulle quali, di conseguenza, è possibile utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso Codice della Strada.

Il Comune di Roma, quale ente proprietario delle strade sopra riportate, è incaricato di dare avviso agli utenti attraverso ogni forma di comunicazione, anche con l'utilizzo di segnali stradali o pannelli a messaggio variabile.

Roma, 29 settembre 2003

IL PREFETTO  
(Serra)